

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta riesaminata di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ⁽¹⁾*COM(89) 107 def. — SYN 105**(Presentata dalla Commissione al Consiglio in applicazione dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera d) del trattato CEE il 9 marzo 1989)**(89/C 81/11)*

In seguito alla raccomandazione emessa in seconda lettura dal Parlamento europeo, nel quadro della procedura di cooperazione, sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'approvazione di una direttiva del Consiglio relativa alla compatibilità elettromagnetica ⁽²⁾, la Commissione ha deciso di modificare la proposta in questione nel modo seguente:

1. L'articolo 10, paragrafo 2 viene modificato come segue:

«2. Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante non ha applicato, o ha applicato solo parzialmente, le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o in assenza di norme, al momento dell'introduzione sul mercato il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità mette a disposizione **dell'autorità nazionale competente** che ne è informata, **una documentazione tecnica di costruzione.**

Essa descrive l'apparecchio, illustra le modalità attuate per garantire la conformità dell'apparecchio a requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4 e include una relazione tecnica o un certificato ottenuti da un organismo competente.

La documentazione deve essere tenuta a disposizione di **tale autorità competente** per i dieci anni successivi all'introduzione sul mercato degli apparecchi.

Quando né il fabbricante né il suo mandatario sono insediati nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica spetta alla persona che introduce l'apparecchio sul mercato comunitario.

La conformità degli apparecchi a quello descritto nella documentazione tecnica viene attestata sulla base della procedura prevista dal paragrafo 1.

Fatte salve le disposizioni del presente paragrafo, gli Stati membri presumono che detti apparecchi siano conformi ai requisiti di protezione di cui all'articolo 4».

2. L'articolo 10, paragrafo 4 viene modificato come segue:

«4. La conformità delle apparecchiature terminali di telecomunicazione soggette a omologazione, a norma della direttiva 86/361/CEE, alle disposizioni della presente direttiva è attestata conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, quando il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità abbia ottenuto un attestato di certificazione CE per tali apparecchi, rilasciato da uno degli organismi notificati di cui al paragrafo 6 del presente articolo».

⁽¹⁾ GU n. C 322 del 2. 12. 1987, pag. 4.

⁽²⁾ Doc. Cons. 8774/88 del 4 novembre 1988.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta della Commissione concernente una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

LA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI E LA POLITICA INDUSTRIALE,

— vista la posizione comune del Consiglio (C2-192/88),

raccomanda al Parlamento europeo di emendare la posizione comune nel modo seguente:

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI E LA POLITICA INDUSTRIALE

Emendamento n. 1

Modificare l'ultima parte dell'11° considerando nel modo seguente:

«... certificati di conformità rilasciati da organismi notificati dagli Stati membri; che per agevolare il riconoscimento reciproco dei marchi e certificati rilasciati da tali organismi è opportuno armonizzare i criteri da prendere in considerazione per designarli;»

«... certificati di conformità rilasciati da organismi notificati dagli Stati membri; **che questi debbono limitarsi ai requisiti elettromagnetici applicabili agli attacchi elettrici per il collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni;** che per agevolare il riconoscimento reciproco dei marchi e dei certificati rilasciati da tali organismi è opportuno armonizzare i criteri da prendere in considerazione per designarli;»

Articoli da 1 a 9 immutati

Emendamento n. 2

Modificare l'articolo 10, paragrafo 2 nel modo seguente:

«2. Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante non ha applicato, o ha applicato solo parzialmente, le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1 o, in assenza di norme, al momento dell'introduzione sul mercato, il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, mette a disposizione delle autorità competenti interessate, che ne sono informate, una documentazione tecnica di costruzione. Essa descrive l'apparecchio, illustra le modalità attuate per garantire la conformità dell'apparecchio ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4 e include una relazione tecnica o un certificato ottenuti da un organismo competente.»

«2. Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante non ha applicato, o ha applicato solo parzialmente, le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1 o, in assenza di norme, al momento dell'introduzione sul mercato il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, mette a disposizione dell'autorità nazionale competente, che ne è informata, una documentazione tecnica di costruzione. **Essa descrive l'apparecchio, e illustra le modalità attuate per garantire la conformità dell'apparecchio a requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4. In caso di controversia tra le autorità responsabili di uno Stato membro e il fabbricante, un ente competente viene incaricato di elaborare una relazione tecnica o di rilasciare un certificato.**»

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

«4. La conformità degli apparecchi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 86/361/CEE alle disposizioni della presente direttiva è attestata conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 quando il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, abbia ottenuto un attestato di certificazione per tali apparecchi, rilasciato da uno degli organismi notificati di cui al paragrafo 6 del presente articolo.»

«— Il marchio CE di conformità è composto dalla sigla CE che figura in basso e dal millesimo dell'anno durante cui è stato apposto il marchio.»

EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI E LA POLITICA INDUSTRIALE

Emendamento n. 3

Modificare l'articolo 10, paragrafo 4 nel modo seguente:

«4. La conformità delle **apparecchiature terminali di telecomunicazioni, soggette ad omologazione a norma della** direttiva 86/361/CEE, alle disposizioni della presente direttiva è attestata conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 quando il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, abbia ottenuto un attestato di certificazione CE per tali apparecchi, rilasciato da uno degli organismi notificati, di cui al paragrafo 6 del presente articolo. **Questo attestato di certificazione si limita ai requisiti elettromagnetici applicabili agli attacchi elettrici per il collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni.**»

Articoli 11 e 12 immutati

Emendamento n. 4

Modificare l'allegato 1, paragrafo 2, primo trattino nel modo seguente:

«— Il marchio CE di conformità è composto dalla sigla CE che figura in basso e dall'anno durante cui è stato apposto **per la prima volta** il marchio.»